



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI GROSSETO

Sezione Lavoro



in persona del Giudice, **dott. Giuseppe GROSSO**, all'udienza del **24 ottobre 2023**, sostituita dal deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc., ha pronunciato la seguente

### S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. **612** del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno **2022**, vertente

#### TRA

:

in

, rappresentata e difesa dall'Avv. Noris Morandi, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, via Leonardo da Vinci 4/a, come da mandato in atti telematici.

**RICORRENTE**

**E**

**I.N.P.S.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in Grosseto, alla via Trento n. 44, rappresentato e difeso dall'Avv. Katya Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di mandato generale alle liti.

**CONVENUTO**

OGGETTO: reddito di cittadinanza

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

**Ricorrente:** Voglia il Giudice del Lavoro:

*“Nel merito, in via principale: accertare la sussistenza del requisito di pregressa residenza decennale sul territorio italiano ai fini della percezione del beneficio istituito dal DL n. 4/19, convertito con modificazione dalla L. n. 26/2019, e per l’effetto dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione del predetto beneficio nel periodo luglio 2019/dicembre 2020 e ordinare alla Direzione Provinciale dell’INPS di Grosseto di corrispondere la somma residua ancora dovuta sino al raggiungimento del diciottesimo mese quale termine massimo per l’erogazione del beneficio, o sino alla diversa data ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;*

*Sempre nel merito, in via subordinata: accertare il carattere discriminatorio del provvedimento impugnato e, per l’effetto, dichiarare il diritto della sig.ra Ciupek alla concessione del reddito di cittadinanza istituito dal DL n.4/19, e per l’effetto annullare il provvedimento impugnato ed ordinare alla Direzione Provinciale dell’INPS di Grosseto di corrispondere la somma residua ancora dovuta sino al raggiungimento del diciottesimo mese quale termine massimo per l’erogazione del beneficio, o sino alla diversa data ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;*

*In denegata ipotesi, ed in via subordinata: sollevare rinvio pregiudiziale avanti alla Corte di Giustizia per contrarietà dell’art. 2, co. 1, lett. a) n. 2, DL n. 4/19, conv. L. n. 26/19 con l’art. 24 della Direttiva 2004/38/CE e 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali europea. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.*

**Convenuto:** *“Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, reietta ogni respingere il ricorso avversario siccome infondato stante la mancanza del requisito della residenza:*

*Con vittoria di spese, competenze professionali”.*

#### FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato in data 26.11.2022, [REDACTED] adiva questo Tribunale affinché volesse accertare e dichiarare la sussistenza del requisito della pregressa residenza in Italia da oltre 10 anni per poter beneficiare del Reddito di Cittadinanza di cui alla domanda prot. INPS-RDC-2019-1620164 presentata all'INPS di Grosseto e, per gli effetti dichiarare il diritto della

ricorrente alla percezione del predetto beneficio nel periodo luglio 2019/dicembre 2020, di cui l'INPS disponeva la restituzione con l'avviso di pagamento n. 313220919237830858, con causale "indebiti da prestazione" per l'importo di complessivi € 9.000 (doc. 1).

A tal fine rappresentava (i) che con lettera del 16.09.2022 n. prot. RK2 – 68498051533-0 l'INPS di Grosseto rappresentava di aver disposto la revoca del beneficio per la domanda n. prot. INPS RDC-2019-1620164 "*manca di requisito di residenza (art. 2, co. 1, a), 2) L. n. 26/2019 – non ha risieduto in Italia per dieci anni*" (cfr. doc.1) (ii) che con la stessa comunicazione del 16.09.2022 l'INPS, in conseguenza della revoca della domanda di reddito di cittadinanza n. 2019-16201641620164, chiedeva la restituzione dell'importo ricevuto da luglio 2019 a dicembre 2020; (iv) che allegato alla comunicazione del 16.09.2022 vi era l'avviso di pagamento n. 313220919237830858 dell'importo di euro € 9.000, con scadenza in data 03.11.2022; (v) che con PEC del 4.11.2022 (doc. 3), rappresentava all'INPS l'illegittimità del provvedimento, stante la propria decennale presenza sul territorio italiano e comunque facendo rilevare l'illegittimità della previsione del requisito della residenza decennale per i cittadini comunitari, perché contrastante con il principio di parità di trattamento previsto dall'art. 19, d.lgs. n. 30/2007, adottato in recepimento dell'art. 24 della Direttiva 2004/38/CE (doc. 3); (vi) che con PEC del 7.11.22 l'INPS ribadiva la legittimità del provvedimento adottato, invitando a prendere contatto con il Comune di Grosseto per la verifica dei requisiti di residenza della ricorrente (doc. 4); (vii) che pertanto contattava il Comune di Grosseto (doc. 5) che, con missiva del 9.11.22, ribadiva la legittimità dell'agire amministrativo, per la mancanza di **residenza anagrafica** decennale in capo alla ricorrente (doc. 6) (viii) che l'ente previdenziale erra nel considerare la "residenza anagrafica", in luogo della sua "residenza effettiva" sul territorio, alla quale al contrario deve ricondursi la ratio della previsione normativa, che certamente ha l'obiettivo di ancorare il beneficio all'effettiva presenza sul territorio italiano di chi ne fa richiesta; (ix) che la sua presenza effettiva sul territorio italiano ed in particolare sul territorio della provincia di Grosseto è dimostrabile dai copiosi contratti di lavoro presenti sull'estratto conto previdenziale (doc. 10) e dagli accessi presso il Pronto soccorso dell'ospedale "Misericordia" di Grosseto nell'anno 2009. Tanto premesso concludeva come in epigrafe compiutamente riportato.

2. Si costituiva in giudizio l'INPS che chiedeva il rigetto del ricorso stante la mancanza del requisito della residenza per usufruire del beneficio de quo. Chiedeva, inoltre, in via istruttoria, ex art 213 c.p.c. di richiedere informazioni al competente Comune in ordine alle risultanze sulla residenza nel periodo decennale precedente la data della domanda amministrativa di reddito di cittadinanza e/o in ordine alle verifiche effettuate circa la posizione anagrafica della ricorrente.
3. All'udienza odierna, ritenutane la natura documentale, la causa è stata quindi discussa e decisa mediante sentenza contestuale, di cui è stata data lettura.

\*\*\*

4. Il ricorso è fondato.
5. Ai sensi dell'art. 1 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, il reddito di cittadinanza è una misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. La norma successiva indica i beneficiari precisando che: "Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; 2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo; b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei

familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; (...)"

6. Orbene, a fronte di tale dato normativo, con circolare del 14 aprile 2020 n. 3803, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che il requisito della residenza protratta complessivamente per almeno 10 anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione.

*Nella Circolare summenzionata si legge infatti: " ai fini dell'accertamento del requisito di cui sopra, i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti, con regolare titolo di soggiorno, richiedenti il RdC, di dimostrare - qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche - la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro..."*

*"I servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza potranno chiedere ai beneficiari di RdC di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva decennale (e di quella della biennale continuità prima della domanda), da provarsi con elementi oggettivi di riscontro. I servizi potranno ricostruire l'effettiva situazione del soggetto in relazione alla vantata residenza effettiva decennale (e della continuità come detto nell'ultimo biennio) avente le caratteristiche fissate dalla giurisprudenza di legittimità (elemento oggettivo e soggettivo) in collaborazione con il cittadino ed anche con altri Comuni e, solo in esito all'inesistenza, di riscontri obiettivi potrà ritenersi non soddisfatto il requisito di ordine anagrafico."*

L'attestazione come risultante dai registri anagrafici costituisce, quindi, "una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con altri mezzi di prova consentiti dall'ordinamento." Si tratta di elementi di riscontro oggettivi ed univoci che attestano la regolare presenza sul territorio, quali un contratto di lavoro, l'estratto conto contributivo dell'I.N.P.S., documenti medici, scolastici o un contratto di affitto o ancora vecchi permessi di soggiorno, etc. (Cfr. Si veda nello stesso senso Sent. RG. N. 2818/2022 del 19.4.23, Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro)

Lo stesso, peraltro, si evince dal sito ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in cui si legge: "*Il cittadino privo di residenza anagrafica, prima*

*di richiedere il Reddito di cittadinanza deve chiedere al Comune nel quale è abitualmente presente l'iscrizione anagrafica. Il Comune dovrà inoltre verificare con **riscontri oggettivi** la permanenza continuativa in un Comune Italiano negli ultimi due anni e la permanenza anche non continuativa per 10 anni..."* (cfr.URL:<https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/RESIDENZA-Un-cittadino-privo-della-residenza-anagrafica-pu%C3%B2-richiedere-il-Reddito-di-Cittadinanza>).

7. Ciò posto, l'INPS nella propria memoria si è limitato a rappresentare che è compito del Comune di ultima residenza svolgere la verifica del requisito della residenza per la fruizione del sussidio in questione, senza contestare la presenza sostanziale della ricorrente sul territorio, ma soltanto la sussistenza del requisito decennale di residenza anagrafica.
8. Nel caso di specie, ritiene, dunque, il giudicante che dai documenti agli atti del giudizio emergano oggettivi e univoci elementi di riscontro della effettiva e regolare presenza sul territorio nazionale della odierna ricorrente, da oltre 10 anni prima della data di presentazione della domanda amministrativa.  
Dai documenti allegati al ricorso si evince infatti che la Ciupek:
  - ha rinnovato il passaporto presso il Consolato polacco a Roma in data 3.9.2007, (sub doc. 13);
  - in data 6.3.2009 ha fatto accesso al Pronto soccorso dell'Ospedale della Misericordia di Grosseto (sub doc. 12);
  - in data 17.7.2009 ha stipulato un primo regolare contratto di lavoro nel settore alberghiero (sub doc. 11);
  - ha svolto attività lavorativa come collaboratrice familiare dal 7.3.2010 al 31.12.2010, dall'1.1.2011 al 31.3.2011 e dal 4.9.2011 al 31.12.2011 (sub doc. 10);
  - è iscritta nelle liste della popolazione residente in data 30.9.2011 (sub doc. 9).
9. Alla luce di quanto esposto deve, pertanto, essere accolto il ricorso dell'odierna ricorrente affermandosi che la ricorrente ha diritto a percepire il reddito di cittadinanza come da istanza amministrativa in atti del 1.6.2019, con conseguente illegittimità dell'istanza di restituzione avanzata da Inps.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del mancato svolgimento di attività istruttoria.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto

disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

- accerta e dichiara la sussistenza del requisito della pregressa residenza decennale sul territorio italiano della ricorrente ai fini della percezione del beneficio e, per l'effetto,
- dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione del predetto beneficio nel periodo luglio 2019/dicembre 2020 come da domanda amministrativa del 1.6.2019, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria come per legge; stante la illegittimità della richiesta di restituzione formulata dall'Istituto,
- condanna l'INPS al versamento del residuo dovuto a tale titolo e al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 2.000, oltre IVA e CPA, ove dovute, come per legge.

Grosseto, 24 ottobre 2023

Il Giudice